



# Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore - DL 1/2022

## A.C. 3434

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A.C.                     | 3434  |
| Titolo:                  | Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore - DL 1/2022 |
| Iniziativa:              | Governativa   |
| Iter al Senato:          | No  |
| Numero di articoli:      | 6   |
| Commissione competente : | XII Affari sociali  |
| Sede:                    | referente   |
| Stato dell'iter:         | All'esame della Commissione   |

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di **6 articoli** suddivisi in **10 commi**.

L'**articolo 1 al comma 1** inserisce **tre articoli** nel [D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76](#) e prevede, in primo luogo, con il **capoverso articolo 4-quater**, l'introduzione, **fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni**, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo **capoverso articolo 4-sexies** per i casi di mancato adempimento dell'obbligo **entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati**, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo **sono esclusi**, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. **La sanzione amministrativa pecuniaria** per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal **capoverso articolo 4-sexies** con riferimento **sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura edittale della sanzione è pari a cento euro.** Il **capoverso articolo 4-quinquies** introduce, **con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, l'obbligo di possesso di un **certificato verde COVID-19 "rafforzato"** - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - **per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma** l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone altresì che **il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione** alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

L'**articolo 2 estende l'obbligo di vaccinazione** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, **al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a))**. Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori (**comma 1, lettera b)**). In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione - la cui efficacia è disposta non oltre il **15 giugno 2022** - dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (**comma 1, lettera c)**). Infine, viene modificata la rubrica dell'art.4 -ter del [D.L. n. 44/2021](#), con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l'obbligo (**comma 1, lettera d)**).

L'**articolo 3 al comma 1, lettera a)**, reca, **con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento** delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un **certificato verde COVID-19**, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La **lettera b)** del **comma 1 estende l'ambito dei soggetti** che, ai fini dell'accesso **agli uffici giudiziari**, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La **lettera c)** del **comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti** la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, **di sostituire il lavoratore** privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il **comma 2 estende** l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un **certificato di vaccinazione** contro il COVID-19 rilasciato dalle **autorità sanitarie della Repubblica di San Marino**.

L'**articolo 4** prevede **in quali circostanze**, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si **sospende l'attività** nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla **didattica a distanza - o alla didattica digitale integrata** - nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

L'**articolo 5** autorizza la spesa di **92.505.000 euro** per **assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19** nell'ambito della **popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado**. In tale ambito, la disposizione prevede che l'attività di *testing* dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie "ordinamento civile", "norme generali sull'istruzione" e "profilassi internazionale", entrambe attribuite alla **competenza legislativa esclusiva** dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "istruzione", "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro", attribuite alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la **sentenza n. 37 del 2021** della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

**Senato: Nota breve n. 358**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 221**

**8 febbraio 2022**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione